

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Patrocinante in Cassazione
Via A. Cimino, 65 - 89127 Reggio Cal.
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

PER il Sig. **DE MARCO Luigi**, nato a Cosenza il 04.09.1963, residente in Castrolibero (CS) Via dell'Amicizia nn. 18/20, c.f.: DMRLGU63P04D086A, rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF SVGPTR72L15F112M, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 1782212045, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'Avv. Francesco BRASCA.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, CF 80185052588, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, CF 97036700793, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

RESISTENTE

TRASTEVERE Emilio, nato a. San Marco Argentano (CS) il 31.07.1958, ivi residente alla Contrada Follonara n. 11, C.F. TRSMLE58L31H981X,

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari:

a) del Decreto prot. D.D.G. AOODRCAL prot. n.2356 del 20.02.2020 pubblicato on line sul sito www.istruzione.calabria.it in pari data, con il quale si è proceduto

all'approvazione e pubblicazione delle le graduatorie provinciali di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti pt 93,50 (di cui 80,1 per servizio) anziché pt 97,00 (di cui 83,90 per servizio);

b) ove occorra di tutti gli altri atti del relativo procedimento ove lesivi ed in particolare ed ove occorra, del **Bando di cui al D.D.G. 2200 del 6.12.2019 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.2019 n. 255, art. 6 comma 4**, nella parte in cui prevede che *“La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall’articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, successivo e/o comunque connesso.

Il ricorrente è un soggetto che per le particolari condizioni di debolezza economica e sociale è stato avviato, dal 18.02.1997 al 30.06.2001, ad attività o lavori socialmente utili (LSU) come previsti allora dalla L. 451/1994 all’art. 14.

Per tale ragione, dopo quasi 5 anni di utilizzo nei progetti LSU gestiti dal dalla Provincia di Cosenza, assegnata all’Istituto Scolastico E. MAJORANA di Castrolibero (CS), sino al 30.06.2001, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze, già da molti anni, di numerose cooperative che nel tempo si sono succedute nello svolgimento degli appalti indetti dal Ministero dell’Istruzione per le pulizie ed il decoro delle scuole della provincia di Cosenza.

In particolare, il ricorrente ha lavorato, ininterrottamente ed a tempo indeterminato, per le ditte private gestrici dei predetti appalti dal 01.07.2001 al 29.02.2020.

Con il Decreto Legge 69/2013, convertito con ss.mm. dalla Legge n. 98/2013, all’art. 1, comma 769, tuttavia, l’Amministrazione Statale ha previsto l’*internalizzazione*

dei servizi di pulizia, mediante assunzione nei ruoli statali del personale impiegato da almeno 10 anni, in imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

La procedura è stata dettagliatamente disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 1074 del 20.11.2019, a cui ha fatto seguito la procedura selettiva indetta con D.D.G. 2200 del 6.12.2019, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.2019 n. 255 serie generale.

Sicché il ricorrente — in possesso del requisito di servizio (10 anni, anche non continuativi, presso aziende che svolgono servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali) — ha dovuto partecipare alla procedura di internalizzazione poiché altrimenti, stante la cessazione del contratto di appalto svolto dalla azienda presso cui era in servizio, avrebbe certamente perso il posto di lavoro presso la ditta appaltatrice.

Tale procedura richiedeva all'articolo 5, comma 3, la possibilità di partecipare presentando la domanda **unicamente in modalità telematica** attraverso l'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*" previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MI con l'abilitazione specifica al servizio "*Istanze on Line (POLIS)*".

A tal fine il bando conteneva una articolata sequenza di operazioni tecnico informatiche finalizzate alla presentazione della domanda di ben **38 pagine!**

Il termine per la presentazione della domanda, originariamente fissato per il giorno 31.12.2019, è stato poi prorogato dal Decreto n. 2318 del 20 dicembre 2019, alle ore 14:00 del 8 gennaio 2020.

È evidente che **il sig. DE MARCO, umile lavoratore e già ultracinquantenne, da sempre impegnato in basse mansioni di operaio addetto a servizi di pulizia, non poteva avere nel proprio bagaglio culturale alcuna competenza nell'utilizzo di tali strumenti tecnici.**

Ciononostante in data 02.01.2020 **presentava la domanda di partecipazione alla**

anzidetta procedura, caricando sul server preposto dall'amministrazione l'intera domanda, completa di tutte le informazioni necessarie ed allegando, altresì, tra gli altri documenti le attestazioni dei servizi LSU, l'estratto contributivo INPS ed il C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego.

In particolare, il ricorrente, dichiarava i seguenti titoli e punteggi:

Titoli Culturali:

Diploma di scuola media con voto sufficiente

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Certificazione informatica

Titoli di Servizio:

2 anni e 10 mesi di servizio LSU in forza di convenzioni con enti locali presso ITCG E. MAJORANA di Castrolibero (CS) con mansioni di Collaboratore Scolastico

1 anno e 2 mesi di servizio LSU con mansioni di Collaboratore Scolastico ITCG E. MAJORANA di Castrolibero (CS) e precisamente:

dal 01.05.2000 al 30.06.2001

18 anni e 6 mesi, sempre a tempo indeterminato, presso le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia delle scuole della Provincia di Cosenza

ed in particolare:

dal 01.07.2001 al 30.04.2006;

dal 01.05.2006 al 31.03.2014;

dal 01.04.2014 al 31.12.2019;

Il ricorrente, ometteva, dunque e per mero errore materiale, il servizio (B.1 di cui alla Tabella Titoli) prestato dal 01.01.2000 al 30.04.2000 LSU con mansioni di Collaboratore Scolastico ITCG E. MAJORANA di Castrolibero (CS).

Unitamente alla domanda, tuttavia, il ricorrente aveva inoltrato le attestazioni dei servizi LSU rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza e dall'Istituto E. MAJORANA di Castrolibero (CS) e dai quali si evinceva il servizio prestato dal 01.01.2000 al 30.04.2000 per mero errore materiale omissivo.

Il ricorrente resosi tardivamente conto, quindi, l'8 gennaio 2020, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda cercava più volte, durante la giornata, di accedere al sistema polis per poter modificare la domanda. Così, la ricorrente apportava le dovute integrazioni ma, per evidente malfunzionamento del sistema, stante l'elevatissimo numero di accessi e la notoria inadeguatezza del sistema informatico ministeriale, come avrebbe poi scoperto, senza alcun esito.

Al momento della pubblicazione della graduatoria il ricorrente si ritrovava, difatti, ingiustamente, al posto n. 164 con pt 93,5 di cui 80,4 per titoli, anche a seguito della mancata ingiusta valutazione del servizio militare svolto, per servizi dietro a tutti i colleghi con i quali condivideva il medesimo percorso lavorativo.

Esso ricorrente proponeva, dunque, immediato reclamo avverso la pubblicazione delle graduatorie, avvenuta in data 20.02.2020 con decreto prot. n.2356 dell'USR Calabria al fine di ottenere il punteggio del servizio prestato dal 01.01.2000 al 30.04.2000 nonché quello relativo al servizio militare prestato, servizio che che specificatamente indicava e documentava.

Vano era il reclamo presentato cui l'Amministrazione Scolastica non dava alcun riscontro nonostante fosse in possesso, sin dalla presentazione della domanda, delle attestazioni dei servizi LSU, del servizio militare, dell'estratto contributivo e del C2 Storico attestanti il predetto servizio prestato dal 01.01.2000 al 30.04.2000, **servizio che avrebbe portato il ricorrente al punteggio complessivo per servizi di 83,90 da aggiungersi a quello incontestato per titoli e portando, dunque, ad un punteggio complessivo di 97,00.**

Sta tuttavia di fatto che la condotta dell'amministrazione è posta in aperta violazione dell'art. 97 Cost, nonché dei principi di leale cooperazione fra privato e PA, e di ragionevolezza.

Con il presente ricorso, il Sig. Luigi DE MARCO, come sopra rappresentato e difeso, intende impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe ritenendoli ingiusti ed illegit-

timi, a tal fine affidandosi ai seguenti motivi di

Diritto

Violazione dei principi di autotutela ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90; Violazione dei principi di buon andamento, di proporzionalità e leale collaborazione tra privato e P.A.

Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

È incontestato dall'Amministrazione Scolastica che la ricorrente abbia caricato la domanda nel sistema il 02.01.2020 e poi per un mero disguido del sistema (eccessivamente caricato dall'elevato numero di accessi e dalla precarietà, in uno, delle linee dati e della connessione ministeriale) non sia stato possibile da esso ricorrente modificarla.

Conseguentemente la domanda era pienamente entrata nella sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, peraltro, unitamente ai documenti attestanti l'intero servizio prestato.

Solo per una anomalia tecnica, che ovviamente il ricorrente non è in grado di identificare, la rettifica della domanda non è stata perfezionata secondo le articolate modalità previste dal bando dal lato dell'amministrazione.

È evidente che di tale circostanza non può essere ritenuta responsabile la ricorrente poiché non solo è ovviamente priva delle cognizioni necessarie, ma non ha alcuna possibilità di controllo e verifica.

Come efficacemente rilevato dal **Consiglio di Stato con sentenza n. 481 del 25.1.2013, "il rischio inerente alle modalità di trasmissione** (della domanda di partecipazione a gara ndr) **non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara**".

Anche il **TAR Puglia** (v. Tar Puglia, sentenza n. 1094 del 8.7.2015) ha avuto modo

di affrontare più volte casi analoghi, nei quali, accogliendo equivalenti istanze, ha avuto occasione di affermare che: “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti.”

È, pertanto, evidente l’illegittimità dell’operato della P.A., che, nonostante la pronta istanza del ricorrente, non ha contraddittoriamente provveduto ad acquisire i dati di cui era già in possesso avendo il ricorrente inoltrato unitamente alla domanda anche le attestazioni dei servizi LSU nonché del servizio militare, l’estratto contributivo INPS ed il modello C2 Storico del Centro per l’Impiego attestanti il predetto servizio, anche in applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur*, né il reclamo prontamente proposto.

Risulta, in ogni caso, violato il procedimento del c.d. soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1 lettera B) della L. 241/90.

Detta norma, con riferimento al Responsabile del procedimento così testualmente dispone:

“b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;”.

Si tratta dell’istituto generale del c.d. soccorso istruttorio (o rettificazione documentale) che, per costante e qualificata giurisprudenza amministrativa proprio nelle procedure di massa quali quelle concorsuali deve avere massima operatività, anche a discapito della par condicio (Tar Sardegna, sez. I, 29 maggio 2018, n. 527).

Difatti, diverse norme si sono succedute dopo la L. 241/90 ampliandone la

portata.

Ciò a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (secondo cui anche la «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ...» non comportava l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente), all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (inserito dall' art. 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/2014, col seguente testo: *«Le disposizioni di cui all' articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»*); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – **estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie [...]»**.

Norme che riducono notevolmente la portata del principio del rispetto della par condicio nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nel contempo ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, **si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa** (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), **nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati**.

Difatti, la valutazione del servizio dal 01.01.2000 al 30.04.2000 (pt 2,80) poteva essere svolta sulla base dei documenti di cui l'Amministrazione era già in possesso avendo la ricorrente inoltrato unitamente alla domanda anche l'estratto contributivo

INPS ed il modello C2 Storico del Centro per l'Impiego attestanti il predetto servizio e la mancata valutazione, dunque, non può dipendere solo dal mancato inserimento nella domanda on line dovuto alle difficoltà di inoltro della stessa.

Ciò che pecca di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Sul punto, peraltro, particolarmente illuminante è quanto statuito dal TAR Lazio: ***“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”*** (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva che **“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente**

telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.

(TAR Lazio, Sentenza n. 9979 del 15.10.2018 relativa a caso assolutamente identico a quello in esame).

L'aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine appare inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.

Con specifico riferimento al sistema Polis, peraltro, il T.A.R. Toscana (sez. I – 21/7/2017 n. 949) ha correttamente affermato nella parte motiva quanto segue:

“Non sembrano convincenti le difese scritte ed orali dell'amministrazione, le quali, anzi sembrano confermare la tesi della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione (nella Relazione dell'amministrazione in atti si legge che l'intera procedura è stata affidata a livello centrale al gestore HPE e che la Direzione Regionale non era competente ad emettere alcun atto amministrativo, tanto meno di autotutela); tesi invero contraria ai fondamentali principi dell'azione amministrativa come pure enunciati nel CAD (Codice dell'amministrazione digitale) e nella L. n. 241 del 1990; principi in base ai quali l'informatizzazione della P.A. principi in virtù dei quali l'informatizzazione della P.A. deve essere strumento e momento di semplificazione ed agevolazione per il cittadino e non di aggravamento dei tempi e modi per accedere alle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi soprattutto in materia di diritti fondamentali come quello al lavoro”.

Nel caso de quo, pertanto, il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, procedere all'acquisizione del servizio prestato dal

01.01.2000 al 30.04.2000 (servizio di cui al punto B.3 della Tabella Titoli) e così riconoscere al ricorrente il punteggio complessivo per titoli di servizio di 83,9 e quello complessivo di 97,00 per come in premessa specificato e sotto esplicito:

Titoli Culturali:

Diploma di scuola media con voto sufficiente: Pt 4 (punto a.1 della Tabella Titoli)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: Pt 9 (punto a.3 della Tabella Titoli)

Certificazione informatica: Pt 0,1 (punto a.5 della Tabella Titoli)

Titoli di Servizio:

1 anno di servizio militare: Pt 1 (punto b.5 della Tabella Titoli)

2 anni e 10 mesi di servizio LSU presso ITCG MAJORANA con mansioni di Collaboratore Scolastico Pt 2,5 (punto B.6 della Tabella Titoli)

1 anno e 6 mesi di servizio LSU alle dipendenze statali con mansioni di Collaboratore Scolastico ITCG MAJORANA

Pt 12,2 (punto B.3 della Tabella Titoli)

18 anni e 6 mesi presso le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia delle scuole della Provincia di Cosenza Pt 68,2 (punto B.3 della Tabella Titoli)

La giurisprudenza, infatti, ha affermato la necessaria osservanza dei generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, **anche se gestita in modalità telematica** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546) e, più in generale, come già detto, che le *procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi* (per tutte Tar Puglia Bari, 28/07/2015, n. 1094) .

Riassumendo, il ricorrente è pacificamente in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha inviato la domanda di partecipazione sui server del Ministero e per una anomalia tecnica senza che le modifiche poste l'ultimo giorno venissero registrate dal sistema.

Ha quindi prontamente richiesto all'amministrazione che considerasse una modalità alternativa di valutazione della domanda (allegando l'istanza ed i documenti relativi ai titoli dichiarati) o che considerasse la domanda telematica già in suo possesso.

Il mancato accoglimento della richiesta del ricorrente è, dunque, illegittimo alla luce delle suesposte argomentazioni.

Sul punto si richiama la recente pronuncia di codesto Ecc.mo **TAR Lazio** (v. *T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/03/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 12/03/2019), n.3307*), a mente del quale ***“nell'ambito delle procedure concorsuali, in presenza di documentate ragioni oggettive di impedimento alla presentazione entro i termini stabiliti della relativa domanda di partecipazione, debba consentirsi all'interessato una modalità alternativa di partecipazione alla procedura, con conseguente illegittimità, per contrarietà al principio del favor participationis, di quelle cause di esclusione per ragioni meramente formali o di natura tecnica nella misura in cui esse non prevedano o comunque consentano, eventualmente anche a seguito di relativa istanza - e pur sempre in presenza di tutti i requisiti sostanziali al riguardo prescritti - una misura alternativa di accesso alla procedura medesima (in senso conforme, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis, 15 ottobre 2018, n. 9979 e T.A.R. Marche, Sezione I, 7 agosto 2017, n. 665)”***.

Il diniego dell'Amministrazione è, dunque, quanto mai illegittimo, anche in considerazione delle raccomandazioni espresse, *de jure condendo*, dalla citata pronuncia di codesto Ecc.mo Tar Lazio, che ha ammonito l'amministrazione sul fatto che sia ***“doveroso che l'amministrazione resistente, nell'ambito di procedure selettive di massa, predisponga, accanto a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali, procedure amministrative parallele di tipo tradizionale, attivabili in via di emergenza in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici predisposti per l'inoltro della domanda.”***.

L'art. 6, comma 4, del Bando laddove prevede che *“La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall'articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica*

28 dicembre 2000, n. 445" è dunque manifestamente illegittimo per la violazione dei principi di cui sopra nella parte in cui, non avrebbe consentito l'acquisizione alternativa dei dati del ricorrente imponendo la modalità telematica quale unico metodo di presentazione delle domande anche in presenza di peculiari situazioni, quale quella di cui al presente ricorso.

Erronea valutazione titoli in violazione della Tabella Titoli allegata al DM 1074/2019. Violazione dei principi di autotutela ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90; Violazione dei principi di buon andamento, di proporzionalità e leale collaborazione tra privato e P.A. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Fermo restando il primo motivo di ricorso devesi, in ogni caso, rilevare come il punteggio attribuito al ricorrente cozzi con i titoli di servizio dallo stesso posseduti e comunque dichiarati.

Anzitutto, non è stato valutato il servizio militare svolto per un anno e che, come da faq n. 12¹ va valutato come servizio alle dipendenze di amministrazioni statali e, dunque, andava riconosciuto in base alla Tabella Titoli allegata al DM 1074/2019 (paragrafo B.5) un punto.

Ancora, detta tabella titoli prevede, per i titoli di servizio, i seguenti punteggi:

Per il servizio di Isu in mansioni di collaboratore scolastico dal 01.03.1997 al al 31.12.1999 in base al Punto B.6 della Tabella Titoli per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05 e, dunque, nel caso di specie pt 2,5.

¹ D.: Come devo collocare i servizi di leva e assimilati, indicati nell'Allegato A, ai punti A e B?

R.: Il servizio militare di leva e assimilati prestati in costanza di rapporto di impiego va considerato come servizio effettivo. Pertanto, ad esempio, se svolto in qualità di collaboratore scolastico va valutato in B1, se in servizio presso le ditte di pulizia, va valutato in B3, ecc. Il servizio militare di leva e assimilati prestati non in costanza di rapporto di impiego o la ferma volontaria vanno considerati come servizio reso alle dipendenze delle

Per il servizio di Isu in mansioni di collaboratore scolastico alle dipendenze di amministrazioni statali dal 01.01.2000 al 30.06.2001 pt 12,2 in base al Punto B.3 della Tabella Titoli per ogni anno PUNTI 8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,70 invece di per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05.

Per il servizio svolto alle dipendenze delle ditte appaltatrici in mansioni di collaboratore scolastico presso scuole statali dal 09.07.2001 al 31.12.2019 pt 68,2 in base al Punto B.3 della Tabella Titoli per ogni anno PUNTI 8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,70 invece di per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05.

Il totale complessivo dei predetti servizi porta, quindi, anche a non voler considerare i 2,8 pt relativi al periodo di servizio omesso a pt 81,10 e non certo a 80,40 come attribuiti dal Ministero resistente. Considerando anche il periodo di servizio dal 01.01.2000 al 30.04.2000 il punteggio totale per servizi è pari a 83,90.

Il punteggio attribuito va dunque corretto con attribuzione al ricorrente di pt 83,90 per servizio che, aggiungendosi al punteggio di 13,10 per titoli culturali, porta al punteggio complessivo di 97,00.

Istanza Cautelare

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall'art. 55, comma 1, - 10 - del C.P.A. per l'emanazione di misure cautelari. Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione nel merito sul ricorso.

Con il minor punteggio assegnatogli il ricorrente è stato assunto a tempo parziale mentre con il punteggio spettantegli esso ricorrente, posizionandosi al posto n. 53 della

amministrazioni statali.

graduatoria concorsuale avrebbe avuto l'assunzione a tempo pieno presso il proprio comune di residenza con indubbio vantaggio non solo economico (€ 1.200,00 circa a fronte degli attuali € 550,00 circa) ma anche in termini di soddisfazione delle esigenze familiari.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento del ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 97 alla posizione spettantegli e con l'attribuzione del contratto full time, o, in subordine, per la soddisfazione delle esigenze cautelari invocate quantomeno ex art. 55, comma 10, C.P.A., con la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- **Si depositano**, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della ricorrente, o, in subordine, disporre - ex art. 55, comma 10, C.P.A. - la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati disponendo ad ogni effetto di legge riconoscendo alla ricorrente il punteggio spettantegli in forza del servizio militare prestato e del servizio prestato dal 01.01.2000 al 30.04.2000 e, dunque, il punteggio complessivo nella graduatoria concorsuale di pt 97.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario avvocato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato non è dovuto trattandosi di materia concorsuale di pubblico impiego e trovandosi la ricorrente nelle condizioni previste dalla Legge per l'esenzione.

Reggio Calabria-Roma, 13.05.2020

Avv. Pietro SIVIGLIA

(atto firmato digitalmente)